



*Comune di Ancona
Assessorato alla Cultura*



*Università Politecnica
delle Marche*

**BENEDETTO
CROCE
ANCONA**



*Circolo Culturale
"Benedetto Croce"
Ancona*

Denaro Privato e Denaro Pubblico

“ Il ruolo delle Fondazioni Bancarie nel settore del non-profit ”

- Un patrimonio alla ricerca di uno scopo -

A cura di

Marcello Falasco

Conferenza-Dibattito

Venerdì 28 Marzo 2003 sala Audiovisivi

Via Bernabei

Ancona

Denaro Privato e Denaro Pubblico

“ Il ruolo delle Fondazioni Bancarie nel settore del non-profit “

-Un Patrimonio alla ricerca di uno scopo -

Di

Marcello Falasco

Email: falasco@inform.unian.it

web: www.inform.unian.it/~falasco

Argomenti Trattati .

- 1. Cenni storici sull'origine delle Fondazioni Bancarie ;*
- 2. Il contesto delle Fondazioni Bancarie ;*
- 3. Fondazioni Bancarie e settore non-profit ;*
- 4. La discussa legge Tremonti sulle Fondazioni Bancarie.*
- 5. Conclusioni.*

** Marcello Falasco insegna alla cattedra di “Economia e Organizzazione Aziendale“ presso l'Università Politecnica delle Marche, già Università degli Studi di Ancona, e sempre nella stessa Università “Economia e Gestione delle Imprese” nella sede distaccata di Fermo. Svolge attività di ricerca in campo economico-aziendale. Si occupa inoltre del settore non-profit sia negli studi sulla Finanza Etica che su quello delle Fondazioni Bancarie. Per la documentazione di alcuni suoi lavori sul non-profit si rinvia alla bibliografia allegata.*

1. Cenni Storici sull'origine delle Fondazioni Bancarie.

*“ Lo Stato faccia solo quello
che i cittadini non possono fare”
A. Rosmini .”*

L'origine storica delle casse di risparmio e delle opere pie risale ai primi dell'ottocento ponendosi come istituzioni intermedie tra Stato e cittadini. In tutta Europa le casse di risparmio e le opere pie sorsero, per germinazione spontanea, dalla società civile istituite, o come associazioni benemerite di cittadini privati, o come istituzioni religiose. Nel loro cammino si configurò subito la principale finalità che era quella di provvedere, per le classi più bisognose, a mezzi di sostentamento per attività assistenziali e previdenziali.

Al tradizionale benemerito scopo assistenziale successivamente si affiancò, grazie al consenso generalizzato dei risparmiatori che preferivano depositare i loro fondi presso le casse di risparmio, l'attività creditizia, specialmente per le classi rurali e artigiane, fornendo alle stesse prestiti a tassi più bassi di altre istituzioni. Con questa prima metamorfosi da enti privati di assistenza e beneficenza le casse di risparmio si trasformarono in enti più simili a banche, mantenendo però una forte aderenza con la comunità locale e lasciando inalterati gli originari scopi istituzionali.

Dopo l'unità d'Italia, sulla scia delle riforme “*crispine*”, il governo del Regno avvertiva l'esigenza di esercitare un controllo centralizzato sulle attività private riconducibili in una certa misura all'esercizio di una funzione pubblica in una logica di **Statalizzazione** e allo scopo fece approvare dal Parlamento due leggi speciali, di cui l'una per le *opere pie* (L.17 luglio, 1890, n. 6972), e l'altra per le *casse di risparmio* (L. 15 luglio 1888, n. 546).

Con la legge del 1890 dal titolo “*Istituzione Pubbliche di Assistenza e Beneficenza - IPAB-*”, alle opere pie si impose una diversa struttura giuridica che da associazioni private passarono a persone giuridiche di diritto pubblico . In realtà il fine era ben altro perché si voleva sottoporre sotto la “*tutela*” o “*protezione*” del governo organismi privati . Per le casse di risparmio, legge 546, si capovolse l'intera organizzazione perché anche in questo caso da enti

privati furono trasformati in enti con personalità giuridica pubblica, sottraendo così l'attività gestionale dall'influenza diretta dei fondatori per passarla ad altri soggetti di nomina pubblica.

Il distacco dal controllo diretto dei fondatori mise in atto un sistema articolato e coercitivo di ispezioni-controlli tali da sostituire non solo la vecchia dirigenza ma addirittura procedere alle eventuali liquidazioni delle casse se si fosse derogato dalla legge di Stato.

Il cambiamento delle regole portò a far assumere un ruolo secondario all'attività *erogativa* di fondi a scopi di assistenza e beneficenza relegando solo piccole quote degli avanzi di bilancio per gli scopi predetti. In definitiva con la legge *Crispi* si favorì il progressivo distacco dal modello originario delle *opere pie* e delle *casse di risparmio* ponendo le premesse per la loro "**pubblicizzazione politica**"

2. Il contesto delle Fondazioni Bancarie.

Le Fondazioni Bancarie create più di un decennio fa dalla legge Amato sono soggetti che residuano dalle operazioni di scorporo delle aziende bancarie con lo scopo di liberare , quasi come se fosse un riprendersi l'ente fondatore, le holding di controllo delle imprese bancarie facendo sì che un'ottantina di casse di risparmio e altri istituti di credito uscirono dall'involucro costitutivo dell'ente pubblico. D'altronde lo stesso nome "*Fondazioni Bancarie*" nasce dai vari dibattiti tra gli esperti e trova consacrazione finale nella citata legge Amato del 30 luglio 1990, n.218.

Il processo di separazione nasce con la legge Amato, ponendo le basi formali per la separazione tra azienda bancaria ed ente fondatore, lasciando a quest'ultimo il mantenimento della maggioranza del capitale sociale della banca . Con la successiva direttiva Dini (*legge n.474/94*), viene eliminato il potere maggioritario delle fondazioni sulle banche creando i presupposti per un completo processo di revisione, avviato con la legge Amato, per una nuova disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni.

È però con la successiva legge Ciampi (*Dlgs. N.153/99*), che le Fondazioni diventano "**persone giuridiche private**", senza fini di lucro e dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Nascono quindi in base a detta legge le condizioni per promuovere, anche nel nostro

Paese, il decollo e lo sviluppo del “terzo settore”(charity). In Italia, finalmente sfatata la cultura istituzionale dominante che guarda con diffidenza alle organizzazioni del *non-profit*, si inizia a capire che le attività del *non-profit* non sono alternative allo Stato ma sussidiarie allo stesso

Non a caso, come abbiamo visto con le prime leggi dello Stato all’epoca “crispina”, si era proceduto ad espropriare ai privati la conduzione delle opere pie e delle casse di risparmio trasformandole in enti di diritto pubblico in nome di una certa corrente di pensiero politico che affermava ed afferma che.: **“solo dove opera lo Stato possono essere risolti i problemi sociali”**. Affermazioni di tal tipo non ci trovano d’accordo perché è sufficiente riferirsi all’attuale articolo 118 della nostra Costituzione che fonda il suo principio proprio sul concetto della sussidiarietà. Infatti il riformato articolo 118 prevede che *“Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e Città Metropolitane, favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà”*, che in poche parole vuol dire che le iniziative individuali o associate devono essere svolte in piena libertà e senza particolari vincoli di subordinazione dove l’intervento statale deve essere di tipo residuale.

Il principio della libera iniziativa negli ideali di una società aperta e democratica, secondo i valori del **liberalismo**, è il punto fondamentale nel cui agire *“il vero liberale deve auspicare il maggior numero possibile di quelle società particolari all’interno dello Stato, creando”* *organizzazioni volontarie che si pongono tra l’individuo e lo Stato”* (F. A. Von Hayek). Oggi le fondazioni bancarie possono inserirsi a pieno titolo nella via intermedia tra pubblico statale e privato *non-profit* assumendo un ruolo di primo attore per risolvere gli annosi problemi nel campo del sociale. D’altra parte raggiungere detti obiettivi non deve considerarsi una pia effusione in quanto le stesse si trovano oggi ad amministrare un patrimonio di 36 miliardi di euro pari a circa 72 mila miliardi delle vecchie lire costituendo tale patrimonio il motore portante per sviluppare iniziative di pubblica utilità nei vari settori del *non-profit* (*assistenza socio-sanitaria, arte, cultura, sport dilettantistico, ricerca scientifica, università, ecc.*).

Un patrimonio enorme che però ancor oggi è in prevalenza rappresentato da un ricco portafoglio di azioni delle banche. Purtroppo sono ancora in piedi interessi disparati e contrastanti che si levano da più parti con il rischio di svuotare ancora una volta la principali finalità dell’ente fondazione che è quello di operare nel territorio destinando fondi per progetti condivisi alle varie anime del settore *non-profit* in un’ottica di **“Welfare Social”** anziché di **“Welfare State”**.

Non bisogna dimenticare inoltre che il patrimonio accumulato dalle *casse di risparmio* o altre banche pubbliche, attribuito recentemente in occasione della loro trasformazione in società per azioni, è opera delle originarie case di risparmio ed opere pie e appartiene a pieno titolo, anche se non giuridicamente, alla collettività dei *depositanti-risparmiatori* prima ancora e più che agli enti locali (Comuni, Provincie, Regioni), espressioni delle varie forze politiche dove spesso si privilegiano *lobby* collettive appartenenti alla stessa matrice partitica.

3 Fondazioni Bancarie e settore non-profit.

Premesso che il punto d'inizio dell'attuale assetto delle fondazioni Bancarie parte dalla legge Amato (L.218/90) e dalla legge Dini (L.474/94), è solo successivamente che il legislatore (legge Ciampi 153/99) si preoccupa di fissare un preciso quadro normativo per regolare i rapporti tra banche e fondazioni promuovendo ed accelerando il processo di *recisione* della proprietà delle banche da parte delle fondazioni. Sostanzialmente è con quest'ultima legge che si risolve il problema della separazione tra banche e fondazioni dove viene stabilito che : *“le fondazioni Bancarie, già scorporate dalle banche pubbliche, svestendo il ruolo “di persona giuridica pubblica” si devono trasformare a scopi non lucrativi in “persona giuridica privata”.*

Per effetto di tale legge finalmente le fondazioni si svincolano, salvo il periodo transitorio di quattro anni, dal controllo del Ministero del Tesoro facendo entrare le fondazioni nella galassia degli *“enti non commerciali”*, stante la nuova figura giuridica delle fondazioni a scopo non lucrativo. Sotto altro vincolo normativo si obbliga le fondazioni a non acquisire pacchetti azionari di controllo, o qualsiasi altra forma d'investimento, in imprese *“for-profit”* operanti in segmenti mercato diversi da quelli ad offerta *“relazionale”* (beni e servizi sociali), a favore dei bisogni collettivi .

Viste nelle sue linee generali i presupposti del nuovo quadro normativo il settore del *non-profit* entra a pieno titolo come interlocutore privilegiato tra i soggetti destinatari dei fondi patrimoniali delle fondazioni. Se diamo uno sguardo alle cifre dal lato del patrimonio è sicuramente consistente se si pensa che ad oggi ammonta ad oltre 36 miliardi di euro, con una

redditività secondo gli attuali tassi di mercato che va dal 5,5% al 4,9% (dati VII rapporto Acri 2001). Per le fondazioni, l'ingente patrimonio accumulato negli anni passati non deve però rappresentare un compito di gestione passiva, ma al contrario deve essere l'occasione per gli organi amministrativi e di indirizzo delle fondazioni di porsi in ruolo attivo, vagliando programmi e progetti a beneficio di particolari campi d'intervento nel settore del *non-profit*.

In altre parole le fondazioni devono svolgere una funzione finanziaria non certo con interventi a pioggia o come si suol dire "a pie di lista", ma promuovere iniziative meritevoli con interventi in quei settori che le "logiche di mercato" o quelle dello "Stato" non vogliono o non possono perseguire sia per scarsi finanziamenti che per possibili discriminazioni politiche in alcuni aree del sociale.

Questo ruolo che difficilmente può essere svolto da altre fondazioni che operano in Italia, dati i modesti mezzi finanziari a loro disposizione, potrebbe essere affidato alle fondazioni di origine bancaria che hanno non solo caratteristiche *giuridico-strutturali* adatte al loro compito ma, soprattutto un patrimonio di dimensioni significative. I numeri parlano chiaro, se si pensa che le 89 fondazioni operanti in Italia hanno destinato nell'anno 2001 (rapporto Acri) ben *954 milioni di euro ai vari settori del non-profit* e 130 milioni ai fondi speciali per il volontariato secondo la seguente distribuzione percentuale :

- *18% ad enti di assistenza vari*
- *16,9% ad organi ecclesiastici e religiosi*
- *14,5% a associazioni culturali varie*
- *11,5% ad assistenza pubblica*
- *8,6% università e formazione*
- *5% ad ospedali e centri di ricerca*
- *25,5% a fondi speciali di programmazione differita*

Discutibile o meno la distribuzione percentuale a vari settori, rimane il fatto che le fondazioni sono riuscite a distribuire fondi su territorio a favore della società civile. È proprio la caratteristica di natura privata delle fondazioni che consente loro di agire con maggiore flessibilità e senza particolari vincoli politici e non cadere nelle logiche *politiche-burocratiche* e nella faticosa ricerca del consenso che spesso non si riesce a raggiungere. In proposito va però detto che l'autonomia privata delle fondazioni non deve far intendere che le stesse devono

sempre sostituirsi ad altre organizzazioni (pubbliche amministrazioni, imprese non-profit, ecc.) nel caso in cui queste ultime svolgono correttamente il loro ruolo. Intervenire in contesti funzionanti comporterebbe creare inutili doppioni con sprechi di risorse che andrebbero a minare l'efficienza e l'efficacia dell'intero settore sociale.

In breve le fondazioni devono ritagliarsi uno spazio di azione originale senza entrare in competizione con quanto di buono già fatto da altre organizzazioni, ma semmai risolvere i loro problemi qualora per necessità di cassa o per particolari vincoli non riescano a raggiungere gli scopi voluti. Sulle possibili sinergie tra fondazioni e altre organizzazioni il punto nodale è quello di avere una visione chiara sulle strategie da intraprendere, perché il fine per gli operatori è quello di creare “*valore sociale*” per la riuscita di buoni progetti costruiti e selezionate con tutti gli interessati. Questo vuol dire che un progetto si finanzia sulla base di intese, impegni specifici, convenzioni in cui sia chiaro il momento della verifica dei risultati in una sorta di cooperazione a doppio senso tra fondazioni e soggetti beneficiari.

4. La discussa legge Tremonti sulle Fondazioni Bancarie

La strada che porta alla completa autonomia gestionale delle fondazioni è ancora lunga e tortuosa dati i recenti dibattiti e contrasti d'interesse tra la mano dello Stato-Ministero dell'Economia e delle Finanze e gli attuali consiglieri delle fondazioni. La disputa parte dal quadro normativo di cui all'articolo 11 della legge finanziaria 2002 e dal successivo regolamento (decreto 2 agosto 2002, Ministero dell'Economia), che capovolge non solo i contenuti legislativi della citata legge Ciampi ma addirittura va a minare il ruolo sulle libertà di azione sulle aree d'intervento finanziabili e sull'autonomia privata delle fondazioni.

Passando in rassegna i punti e i limiti della “riforma Tremonti” che così come formulata potrebbe ridurre le fondazioni ad essere semplici forzieri per gli enti locali , iniziamo da quello sulla libertà di azione nei settori ammessi e rilevanti.

Settori ammessi e settori rilevanti.

Sulla base di quanto previsto dalla nuova normativa le fondazioni dovrebbero operare, perlomeno per tre anni, nell'ambito delle attività delle quattro categorie di settori **“ammessi”** che sono :

1. *Famiglia e valori connessi ;*
2. *Prevenzione criminalità e sicurezza pubblica ;*
3. *Ricerca scientifica e tecnologica : protezione e qualità ambientale ;*
4. *Arte , attività e beni culturali.*

All'interno di ogni settore poi spaziano altri settori sottostanti alle macro aree quali nel settore famiglia: *crescita e formazione giovanile, educazione, istruzione e formazione, volontariato filantropia e beneficenza, assistenza anziani e diritti civili.* Il tutto naturalmente con il placet del Ministero dell'Economia e delle Finanze e non da ultimo della Banca d'Italia che avrà il potere, tramite l'autorità di vigilanza, di autorizzare dopo tre anni il cambiamento del settore iscritto in statuto.

Per quanto detto non possiamo non rilevare la forte penalizzazione sulla autonomia decisionale delle fondazioni in quanto lo scopo della discussa riforma è quello di togliere agli organi amministrativi e d'indirizzo la possibilità di poter agire in quei settori del *non-profit* più vicini ai bisogni del cittadino e in quelle zone territoriali dov'è cresciuta la fondazioni al punto tale di relegare gli organi decisionali delle fondazioni alla sola firma di assegni su indicazioni imposte dalle varie matrici politiche, espressione degli enti locali.

Ogni fondazione deve trovare da sola la propria vocazione in rapporto ai suoi originari fini statutari e territoriali la cui operatività deve essere dettata da finalità generali di **“benessere sociale”** lasciando gli amministratori che in parte derivano dal mondo del *non-profit* di declinare i fini in piena autonomia gestionale. È sufficiente pensare al gran numero di fondazioni americane le cui azioni non sono tanto quelle legate alla scelta dei settori ma allo “stile” di azione sul settore sociale concreto spesso trascurato dall'ente pubblico statale o dal mercato (assistenza sanitaria minoranze etniche)

Sistemi di governo.

Cade il principio in base al quale le nomine degli enti territoriali (Comuni , Provincie , Regioni.), dovevano porsi in un piano di sostanziale equilibrio con altre organizzazioni del *non-profit*. Si passa invece all'opposto dando prevalenza , in termini di maggioranza assoluta , ai rappresentanti politici degli enti territoriali mettendo così in posizione minoritaria i rappresentanti di vari settori del *non-profit*. Sul punto il Ministro Tremonti ha più volte affermato che *“solo la nomina maggioritaria degli enti locali riporterebbe le fondazioni nell'alveo della democrazia eliminando i conflitti d'interesse presenti negli organi delle fondazioni”*. Nulla di più insensato identificare la democrazia con gli organi elettivi politici di parte locale. La democrazia diceva *Tocqueville* parte proprio dal principio associativo cioè dalla forza e capacità dei cittadini di unirsi in associazioni della società civile.

In realtà lo scopo è ben diverso ed è quello di indurre gli enti locali nella tentazione di usare i patrimoni delle fondazioni per perseguire i propri fini politici che non sempre rispondono ai veri bisogni della collettività. Non può essere sotto tutela il mondo delle fondazioni caratterizzato da una lunga storia di autonomia. Il giudizio è davanti alla Corte Costituzionale dove speriamo si darà risposta ad un rilievo del tutto legittimo sull'autonomia delle fondazioni che sono state dichiarate dalle legge Ciampi giuridicamente e strutturalmente enti privati.

Incompatibilità.

Il regolamento in materia di disciplina delle fondazioni bancarie pone incompatibilità rigide tra gli amministratori di una società finanziaria e la loro presenza negli organi della fondazione.

Detta rigidità non ci trova d'accordo perché non può essere tolto alla fondazione la ricerca di personalità professionalmente capaci di consigliare la migliore strategia di gestione del proprio portafoglio. È interesse invece cooptare detti specialisti nel *board amministrativo* al fine di valersi di tutte quelle competenze professionali per poter meglio arricchire il patrimonio da destinare alle varie attività sociali.

Investimenti patrimoniali e vincoli sulla gestione del portafoglio.

Altro elemento in discussione è quello di obbligare le fondazioni ad investire il 10% del portafoglio nello sviluppo del territorio che si concretizza nel finanziare, e su questo punto si può essere o meno d'accordo, progetti e infrastrutture degli enti locali. Fermo restando la validità del progetto per le possibili influenze positive sul territorio, è chiaro che detto vincolo limita l'autonomia delle fondazioni nei suoi ambiti d'intervento. Non può non vedersi il carattere incostituzionale della norma che limita il principio della libera autonomia di gestire il proprio patrimonio. Si tratta di un principio tipicamente “*Statalistico*” o “*Napoleonico*” ponendo le fondazioni a svolgere un ruolo subalterno alla politica e al volere degli amministratori pubblici locali

Il controllo delle banche e la società di gestione del risparmio (S.g.r.).

Un punto a favore della legge Tremonti è quello di avere ribadito, come d'altronde previsto nella legge Ciampi , che le fondazioni devono uscire dal controllo maggioritario delle banche. Creare però uno strumento come le previste società di risparmio gestite è quantomeno discutibile e di dubbia efficacia. Nel merito i proprietari delle azioni bancarie, cioè le fondazioni, non possono esercitare i legittimi poteri di proprietà non potendo nominare o revocare gli amministratori delle società di gestione.

La mancata prerogativa di nomina o di revoca dei gestori, seppur dotati di qualificata professionalità, potrebbe portare a non gestire al meglio il patrimonio delle fondazioni.

Se, come previsto dalla normativa Tremonti , la nomina e la revoca sono di competenza del Tesoro di concerto con la Banca d'Italia, ancora una volta si spossa il principio dell'autonomia nella scelta e nel controllo non potendo le fondazioni mettere in discussione la migliore destinazione del proprio portafoglio azionario.

5. Conclusioni.

Lo scontro in atto sul destino delle fondazioni bancarie è in mano agli organi della giustizia amministrativa (*Tar*) e a quelli costituzionali. Il primo round della contesa è andato a favore delle fondazioni con la recente ordinanza del *Tar* laziale che ha sospeso , per rinvio alla Corte Costituzionale, tre aspetti chiave del regolamento di disciplina delle fondazioni bancarie della legge Tremonti che in sostanza riguardano: *la fondatezza sul dubbio di costituzionalità sulla autonomia gestionale delle fondazioni*, data la natura privata delle stesse , e dall'altro il giudizio di merito sulla composizione e rinnovo degli organi amministrativi e d'indirizzo sulla base dei nuovi criteri di nomina e di rappresentanza maggioritaria. Infine, non da ultimo per minore importanza, il controllo relativo dell'ente fondazione sulle banche conferitarie.

Quanto richiamato non deve far pensare che l'apertura di un contenzioso sia foriero di effetti positivi per tutte le parti in causa perché , indipendentemente da chi vinca o perda la contesa, certamente i danni cadranno sulla società del *non-profit*. Quanto testé detto contribuisce

ad evidenziare come lo scontro in atto sul destino delle fondazioni non deve mettersi sul piano della lotta per appropriarsi , da qualunque parti la si guardi , di enti ricchi e potenti, ma deve invece aprirsi la strada per un serio confronto saltando gli steccati di chi unilateralmente pensa che solo l'amministrazione pubblica statale o locale deve essere il soggetto centrale della vita della società civile. Le forze in campo devono invece interagire in modo collaborativo e a lasciar fare ai cittadini quello che possono fare: *“lo stato faccia quello che i cittadini non possono fare”*, (A. Rosmini), sulla base del pensiero di *“sussidiarietà”* e *“solidarietà”* costruendo istituzioni e comunità i cui scopi devono essere la *“ricchezza”* e la *“felicità”* dei gruppi sociali.

Richiamando un mio recente scritto (*evoluzioni del non-profit in Italia*) conclusi che : *“nel campo economico è tuttora aperto il dibattito sul principio della libertà d'intervento nel tessuto socio-economico da parte degli enti non-profit che operano nel privato sociale. Nel nostro Paese tali limiti sono ancora strettamente determinati dalle politiche di intervento dirette dallo Stato che condiziona fortemente i gradi di libertà dei soggetti non pubblici in nome della difesa d'interessi generali dietro ai quali spesso si celano..... ,interessi corporativi”*

Probabilmente l'errore di fondo risiede nella rigida bipartizione teorica e giuridica secondo la quale gli interventi nel sociale devono essere prerogativa dello Stato. Deve essere invece *“la visione collaborativa e co-progettuale che deve prendere il sopravvento rispetto alle vetuste logiche conflittuali, affinché l'uso sinergico di forze e di programmi politici renda realmente possibile gli scopi ideali della politica”*, aiutando i cittadini a trovare il proprio cammino attraverso le principali rivoluzioni del nostro tempo in modo *“globale”* spingendo la società a trasformarsi continuamente *“nella vita personale”* e in rapporto con la natura” (A. Giddens, *“La Terza Via”*).

Marcello Falasco
Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Ingegneria

Riferimenti Bibliografici

- D. Ansiteri, *“Principi liberali”*, Ed. Rubbettino , Soveria , 2003.
- C. Borzaga, F. Caffagi, *“Le Fondazioni Bancarie“* Meridiana libri, Catanzaro 1999.
- M. Clarich, A. Pisanesci, *“Le fondazioni Bancarie : dalla holding finanziaria all’ente non-profit.”*.Ed.Mulino Bologna 2001.
- Fondzione Cariplo. A.A.V.V. *“Fondazioni e Organizzazioni non-profit in USA”*. Maggioli editore ,Rimini 1999.
- V. Ficari, P. Sciumè, *“La disciplina fiscale delle Fondazioni Bancarie”*, in Riv. Non-profit, n. 1/99.
- M. Falasco, *“L’evoluzione e i bisogni del settore non-profit”*. In atti seminario : *“La Banca Popolare Etica dal Progetto all’Operatività”* . Ed. Tecnostampa Grafica Loreto 1999.
- M. Falasco, *“Gli enti non commerciali e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale .Onlus.* In atti convegno Nazionale di studi *“Organizzazioni non-profit”* . Ed. Metauro Pesaro 1998.
- M. Falasco, *“Onlus e Associazioni Sportive Dilettantistiche nella disciplina civile e fiscale”* Ed. Trifogli Ancona 1999.
- M. Falasco , *“L’IRAP negli Enti Commerciali Pubblici e Privati”*. In Riv. Non-profit, n. 1/99.
- M. Falasco, *“Il ruolo delle Fondazioni Bancarie in Italia”*. In atti del seminario ANTI e Università di Ancona , giugno 2001.
- C. Filippini , *“Le fondazioni Bancarie”*. Ed Mulino Bologna 1998.
- P. Sciumè , *“Le fondazioni Bancarie “* Il sole 24ore libri Milano1999.
- F. Pizzetti , *“ Il principio di sussidiarietà tra retorica e realtà”* In Riv. Non-profit , n. 3/01.